

REPERTORIO N. 24796

RACCOLTA N. 14096

ATTO COSTITUTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici

il giorno sedici del mese di marzo

16 marzo 2015

in L'Aquila, Via Pescara n. 2

Innanzi a me ANTONELLA DEL GROSSO, Notaio in L'Aquila,

iscritta nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di

L'Aquila, Sulmona ed Avezzano

SONO PRESENTI

- STORNELLI VINCENZO nato ad Avezzano (AQ) il 31 maggio

1980, domiciliato a L'Aquila (AQ), frazione Roio Poggio Cor-

so Principe Umberto n. 1c, Codice Fiscale STR VCN 80E31

A515G;

- VEGLIO' FRANCESCO nato a Fossombrone (PU) il 16 marzo

1962, domiciliato a L'Aquila (AQ), Via Bazzanese n. 130, Co-

dice Fiscale VGL FNC 62C16 D749A;

- PIERANTONIO ALFONSO nato ad Atezza (CH) il 5 giugno 1964,

domiciliato ad Avezzano (AQ), Via Ortucchio n. 30, Codice

Fiscale PRN LNS 64H05 A485M;

- SANTUCCI FORTUNATO nato a Barete (AQ) il 25 aprile 1964,

domiciliato a L'Aquila (AQ), Via Colle Pretara n. 55, Codice

Fiscale SNT FTN 64D25 A656R;

- GRAZIOSI FABIO nato a L'Aquila (AQ) il 28 luglio 1968,

domiciliato a L'Aquila (AQ), Via Giovanni Pascoli n. 13, Codice Fiscale GRZ FBA 68L28 A345C;

- FERRI GIUSEPPE nato a L'Aquila (AQ) il 30 maggio 1965, domiciliato a L'Aquila (AQ), Viale Alcide De Gasperi n. 35, Codice Fiscale FRR GPP 65E30 A345P;

- ALESSE EDOARDO nato a Leonessa (RI) il 17 febbraio 1958, domiciliato a Scoppito (AQ), Località Giardino n. 8, Codice Fiscale LSS DRD 58B17 E535Q;

- OTTAVIANO LUCA nato a L'Aquila (AQ) il 24 febbraio 1967, domiciliato a L'Aquila (AQ), località Coppito Via della Vetreria n. 11, Codice Fiscale TTV LCU 67B24 A345G;

- CUCCHIELLA FEDERICA nata a L'Aquila (AQ) il giorno 8 dicembre 1975, domiciliata a L'Aquila (AQ), Via Solaria n. 35, Codice Fiscale CCC FRC 75T48 A345G;

- ANTONINI GIULIO nato ad Avezzano (AQ) il 5 gennaio 1969, domiciliato ad Avezzano (AQ), Via Mons. Pio M. Bagnoli n. 49, Codice Fiscale NTN GLI 69A05 A515M;

- FRIGIONI DANIELE nato ad Avezzano (AQ) il 31 gennaio 1968, domiciliato ad Avezzano (AQ), Via Magliano n. 44, Codice Fiscale FRG DNL 68A31 A515D;

- DE GASPERIS GIOVANNI nato a L'Aquila (AQ) il 24 agosto 1966, domiciliato a L'Aquila (AQ), Via Giovanni Feneziani n. 14, Codice Fiscale DGS GNN 66M24 A345I;

- FACCIO MARCO nato a Tortoreto (TE) il 6 agosto 1954, domiciliato a L'Aquila (AQ), Viale Giovanni XXIII n. 13, Codi-

ce Fiscale FCC MRC 54M06 L307X;

- CIPOLLONE ROBERTO nato a Chieti (CH) il 21 aprile 1957,
domiciliato a L'Aquila (AQ), Via Gabriele D'Annunzio n. 13,
Codice Fiscale CPL RRT 57D21 C632S;

- ZULLI DANIELE nato a Atri (TE) il 28 luglio 1976, domici-
liato a L'Aquila (AQ), Via Giovanni Di Vincenzo n. 31/B,
Codice Fiscale ZLL DNL 76L28 A488A

Io Notaio sono certo dell'identità personale, qualifica e
poteri dei comparenti, i quali mediante il presente atto
stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1°) - E' costituita tra i signori Vincenzo Stornelli,
Francesco Vegliò, Alfonso Pierantonio, Fortunato Santucci,
Fabio Graziosi, Giuseppe Ferri, Edoardo Alesse, Luca Otta-
viano, Federica Cucchiella, Giulio Antonini, Daniele Frigio-
ni, Giovanni De Gasperis, Marco Faccio, Roberto Cipollone,
Daniele Zulli, l'Associazione senza scopo di lucro denomi-
nata "ALUMNI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA".

ART. 2°) - La sede dell'Associazione è attualmente fissata
in L'Aquila presso l'Università degli Studi dell'Aquila.

ART. 3°) - Lo scopo, la durata ed ogni altro requisito di
detta Associazione sono specificatamente indicati nello sta-
tuto sociale composto di sedici articoli, che i comparenti
mi esibiscono, dichiarando di ben conoscerlo e che firmato
come per legge, si allega al presente atto sotto la lettera
"A" previa lettura da me datane alle parti.



ART. 4°) - Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Presidente;

c) il Vicepresidente (o i Vicepresidenti, se nominati);

d) il Consiglio Direttivo;

e) il Comitato Esecutivo (se istituito);

f) il Collegio dei Revisori;

g) il Collegio dei Probiviri.

A comporre il primo Consiglio Direttivo pro-tempore vengono eletti i signori Giulio Antonini, Daniele Frigioni, Federica Cucchiella, Edoardo Alesse e Luca Ottaviano.

Il Consiglio Direttivo così nominato, contestualmente riunito, nomina quale Presidente pro-tempore Giulio Antonini, quale Vice Presidente pro-tempore la signora Federica Cucchiella.

Tutti gli eletti, presenti, dichiarano di accettare la carica loro rispettivamente conferita, precisando di non trovarsi in nessuna delle condizioni di ineleggibilità previste dalla legge.

Il Consiglio provvederà nella prima riunione alla fissazione delle quote associative annuali.

L'Assemblea provvederà nella prima riunione a nominare il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri.

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, restano a carico dell'Associazione come sopra costituita.

Le parti di questo atto consentono il trattamento dei loro
dati personali ai sensi della legge vigente.

Il presente atto in parte dattiloscritto ai sensi di legge
da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me
Notaio su due fogli dei quali sono occupate quattro facciate
e parte della quinta, viene da me letto ai comparenti, i
quali lo dichiarano conforme alla loro volontà; viene sotto-
scritto alle ore 17.35

F.to: Vincenzo Stornelli - Francesco Vegliò - Alfonso Pie-
rantonio - Fortunato Santucci - Fabio Graziosi - Giuseppe
Ferri - Edoardo Alesse - Luca Ottaviano - Federica Cucchiel-
la - Giulio Antonini - Daniele Frigioni - Giovanni De Gaspe-
ris - Marco Faccio - Roberto Cipollone - Daniele Zulli - An-
tonella Del Grosso notaio

Allegato ".....A....." al mio Atto

N. 26796 di rep N 1696 di racc.

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

ALUMNI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE


1.1 E' costituita a L'Aquila, ai sensi dell'art. 18 della Costituzione e dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, una Associazione denominata "ALUMNI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA"

1.2 L'Associazione ha sede legale a L'Aquila, presso l'Università degli Studi dell'Aquila.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie e rappresentanze anche all'estero.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO

2.1 L'Associazione è apolitica e aconfessionale e persegue, di concerto con l'Università degli Studi dell'Aquila, la missione di essere una forza positiva della società capace di mobilitare le energie migliori delle persone cresciute professionalmente e culturalmente all'interno dell'Università dell'Aquila. ALUMNI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA vuole realizzare una comunità di Alumni che contribuisca, attraverso progetti, attività, studi e scambi, allo sviluppo e alla valorizzazione dell'Università, degli studenti e della società civile. Nello svolgimento della missione, la ALUMNI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA favorirà lo sviluppo dei rapporti culturali e professionali tra gli Associati al fine di accrescere e rafforzare la base associativa e colla-



borerà al mantenimento dei contatti fra gli Studenti dell'Università degli studi dell'Aquila, i Soci (come definiti al successivo art. 5) e l'Università degli Studi dell'Aquila.

L'Associazione non ha scopo di lucro, né diretto, né indiretto.

2.2 Per tali motivi qualunque modifica sostanziale dello scopo ed oggetto dell'Associazione, oltre che degli altri articoli (nel corso del presente Statuto individuati) dovrà essere approvata dall'assemblea straordinaria degli associati con parere favorevole dell'Università degli Studi dell'Aquila; tale parere sarà rilasciato in forma scritta entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta effettuata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

2.3 Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà in via esemplificativa e non tassativa:

a) realizzare iniziative culturali, anche di interesse professionale, artistiche, ricreative, e sportive al fine di diffondere i valori di indipendenza, etica, trasparenza, libertà di espressione, equità, solidarietà e valorizzazione delle diversità, attenzione al merito e allo sviluppo delle capacità individuali, professionalità e tensione alla qualità, responsabilità sociale;

b) favorire lo scambio di esperienze ed il networking fra gli Alumni;

c) collaborare sia con le Autorità Accademiche dell'Univer-

sità degli Studi dell'Aquila per favorire un continuo sviluppo dell'Ateneo, sia con le strutture organizzative della stessa per migliorare e potenziare il servizio informativo a favore degli studenti e degli Alumni e dei Soci;

d) fornire sostegno, anche materiale, ai progetti di sviluppo dell'Università degli Studi dell'Aquila con particolare riferimento ai seguenti ambiti: offerta formativa, studenti (corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, master, dottorati di ricerca, altri corsi), ricerca, relazioni con la comunità economica;

e) promuovere le donazioni dei singoli Soci in favore dell'Università degli Studi dell'Aquila, con l'obiettivo di creare le condizioni per una raccolta continuativa di risorse;

f) contribuire a conferire visibilità e prestigio a livello nazionale ed internazionale all'Università degli Studi dell'Aquila, anche attraverso premi e benemerienze;

g) provvedere alla realizzazione di servizi esclusivi destinati ai Soci.

L'Associazione potrà inoltre ai fini del conseguimento dello scopo associativo: acquisire, locare e cedere beni mobili e immobili; assumere partecipazioni in società di capitali, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi, collegati o strumentali a quelli dell'Associazione medesima; istituire, nell'ambito



del proprio patrimonio, fondi il cui reddito sia destinato a specifiche attività coerenti con lo scopo sociale; più in generale svolgere ogni e qualsiasi attività che venga ritenuta utile o necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie.

ART.3 - AMBITO DI ATTIVITA'

3.1 L'Associazione potrà svolgere la propria attività sia in Italia sia all'estero.

3.2 L'Associazione potrà aderire, affiliarsi o consorziarsi a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni - anche di altre Università - per il raggiungimento delle proprie finalità.

ART.4 - DURATA

4.1 L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

ART. 5 - SOCI

5.1 I Soci sono distinti in:

a) Ordinari

b) Sostenitori

c) Vitalizi

d) Onorari

e) Studenti

f) Docenti

g) Dirigenti

5.2 Sono Soci Ordinari tutti gli Alumni, ovvero coloro che

abbiano conseguito un diploma di laurea, una laurea, una

laurea specialistica, una laurea magistrale, un master, un

dottorato di ricerca o utilmente concluso un corso di durata

non inferiore ad un anno accademico presso l'Università de-

gli Studi dell'Aquila in qualsiasi momento questo sia avve-

nuto, ammessi all'Associazione dal Consiglio Direttivo ed in

regola con il versamento della quota associativa annuale.

5.3 Sono Soci Sostenitori i Soci ordinari che abbiano versa-

to una quota associativa annuale addizionale nella misura

minima definita dal Consiglio Direttivo, oppure le persone

giuridiche, ovvero le persone fisiche anche se non hanno

conseguito presso l'Università degli Studi dell'Aquila un

titolo come previsto dal precedente art. 5.2, ma che hanno

contribuito in misura rilevante al rafforzamento patrimonial-

le dell'Associazione.

5.4 Sono Soci Vitalizi i Soci ordinari che abbiano versato

un contributo una tantum, nella misura stabilita dal Consi-

glio Direttivo. Il contributo del Socio vitalizio ha validi-

tà per tutta la vita dell'Associato.

5.5 Sono Soci Onorari, equiparati ai Soci Vitalizi, le per-


sone fisiche, anche se non hanno conseguito presso l'Univer-

sità degli Studi dell'Aquila un titolo come previsto dal

precedente art. 5.2, che vengono designate dal Consiglio Di-

rettivo, con apposita delibera, su proposta del Presidente;

nonché coloro che hanno sottoscritto l'atto Costitutivo di



dell'Associazione ALUMNI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA.

5.6 Sono Soci Studenti gli studenti graduate e PhD provenienti da altre Università e quelli master che, pur non avendo ancora ottenuto un titolo dall'Università degli Studi dell'Aquila, hanno manifestato la volontà di adesione. Non hanno diritto di voto ed esercitano i limitati diritti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

5.7 Sono Soci Docenti tutti coloro che hanno raggiunto la "tenure" (ordinari, associati e ricercatori) o sono in "tenure track" ("assistant professor" in predicato di raggiungere la "tenure"): a queste categorie possono essere aggiunti nominativi specifici di docenti a contratto, "adjunct", "affiliate professor" e "lecturer", su specifica proposta del Rettore approvata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

5.8 Sono Soci Dirigenti le persone con contratto di lavoro subordinato e con qualifica di dirigente in carica presso l'Università degli Studi dell'Aquila.

5.9 L'iscrizione all'Associazione è rinnovata automaticamente di anno in anno, con il pagamento della quota associativa annuale entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo, salvo recesso o esclusione del Socio. Il recesso da parte del Socio può essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo in qualunque momento.

5.10 Il Socio che non provveda al pagamento della quota as-

sociativa annua entro la data del 31 dicembre dell'anno di scadenza dell'iscrizione in corso decade successivamente a tale data dall'esercizio del diritto di voto, se previsto, e non potrà partecipare ad alcuna attività riservata agli Associati fino alla regolarizzazione della quota medesima.

ART. 6 - ORGANI E STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

6.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Vicepresidente (o i Vicepresidenti, se nominati);
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Comitato Esecutivo (se istituito);
- f) il Collegio dei Revisori;
- g) il Collegio dei Probiviri;

6.2 Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito.

ART. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

7.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti gli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci ancorché assenti o dissenzienti. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede associativa, purché nel territorio italiano.

7.2 L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione entro il 30 Giugno dell'anno suc-



cessivo del bilancio consuntivo, salvo giustificato motivo.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto, in proprio o per delega.

L'Assemblea Ordinaria:

a) approva il bilancio annuale consuntivo;

b) elegge, alla scadenza dei rispettivi mandati i Membri elettivi del Consiglio Direttivo, i Membri del Collegio dei Revisori ed i Membri del Collegio dei Proviviri;

c) delibera su proposte e argomenti indicati nell'Ordine del Giorno.

7.3 L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione con la presenza, in proprio o in delega di almeno un quarantesimo di Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea Straordinaria:

a) delibera in merito alle modifiche dello Statuto e dell'Atto costitutivo; per le modifiche sostanziali dello scopo ed oggetto dell'Associazione nonché per la modifica degli articoli 1.1, 2, 5, 7.3, 8.2, 10.2, 12, 14.2, 14.3 e 15 del presente Statuto occorrerà il preventivo parere favorevole dell'Università degli Studi dell'Aquila, quale previsto al-

l'art. 2.1 del presente Statuto.

b) delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione ed alla nomina del liquidatore.

7.4 Le Assemblee sono convocate dal Presidente mediante comunicazione scritta, anche via posta elettronica e pubblicazione sul sito internet, a tutti i Soci aventi diritto di voto da comunicare almeno un mese prima della data stabilita: l'avviso deve contenere oltre all'ordine del giorno anche l'indicazione della data e del luogo della seconda convocazione. Le Assemblee devono anche essere convocate, se richieste da un numero di soci almeno pari a un decimo del numero dei soci aventi diritto al voto come risultante dalle evidenze dell'Associazione, secondo il disposto dell'art. 5 del presente Statuto, ovvero dal Collegio dei Revisori, previa indicazione dell'Ordine del Giorno.

7.5 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci aventi diritto di voto, in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso. I Soci possono farsi rappresentare a mezzo di delega scritta, anche tramite posta elettronica, e solamente da altri Soci in regola con la quota associativa per l'anno in corso. Non sono cumulabili più di cinque deleghe.

7.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un Vicepresidente; in difetto l'Assemblea nomina un Presidente all'inizio della seduta che deve essere - ove



presente almeno uno di essi - un componente del Consiglio

Direttivo o del Collegio dei Revisori o del Collegio dei

Probiviri. Il Presidente dell'Assemblea constata la regola-

rità delle deleghe ed il diritto di intervento, nomina un

Segretario - anche non Socio - con la funzione di redigere

il verbale dell'Assemblea e, in caso di votazione con sche-

da, due o più Scrutatori.

7.7 Ciascun Socio, tranne il Socio Studente che non ha anco-

ra ottenuto un titolo dall'Università degli Studi dell'Aqui-

la, sia esso persona fisica o giuridica, in regola con il

versamento della quota associativa annuale, ha diritto in

proprio ad un voto, oltre ai diritti di voto per delega. Il

voto è sempre palese, ad eccezione delle votazioni con sche-

da, secondo quanto stabilito dal Presidente. Il Presidente

dell'Assemblea provvede alla convalida dei voti ed alla pro-

clamazione dei risultati.

7.8 L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria,

delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti in

proprio o per delega, salvo quanto previsto al successivo

art. 15.

7.9 Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea che viene

firmato dallo stesso, dal Presidente ed eventualmente dagli

Scrutatori.

ART.8 - IL PRESIDENTE

8.1 Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente

del Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto, ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in ambito nazionale che internazionale. Al Presidente compete di promuovere e coordinare l'attività dell'Associazione, assicurando il funzionamento in piena collaborazione con gli altri organi dell'Associazione.

8.2 Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli studi dell'Aquila, resta in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta consecutiva. Il Presidente nomina tra i Vicepresidenti, il Vicepresidente Esecutivo.

8.3 Ogni anno il Presidente presenta all'Assemblea una relazione sull'andamento dell'Associazione, preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo.

8.4 In caso di dimissioni, scadenza del mandato o impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente Esecutivo è tenuto a convocare immediatamente il Consiglio Direttivo e a contattare le Autorità Accademiche dell'Università degli Studi dell'Aquila, affinché il Consiglio di Amministrazione dell'Università indichi il nuovo Presidente.

ART.9 - VICEPRESIDENTI

9.1 Il Consiglio Direttivo elegge fra i Membri del Consiglio indicati dal Presidente, fino a due Vicepresidenti, con la funzione - in primis il Vicepresidente Esecutivo -, di so-



stituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento

nonché per esercitare quelle mansioni per le quali vi sia

delega espressa; in tali casi, i Vice Presidenti esercitano

la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e in

giudizio, potendo il Vice Presidente non Esecutivo esercita-

re tali poteri solo in caso di assenza o impedimento del Vi-

ce Presidente Esecutivo. In questo caso l'intervento del Vi-

cepresidente costituisce di fronte ai terzi prova dell'as-

senza o impedimento del Presidente, o - qualora trattasi di

Vice Presidente diverso dal Vicepresidente Esecutivo - del

Vicepresidente Esecutivo.

9.2 Ciascun Vicepresidente resta in carica per tre anni ed è

rieleggibile per una sola volta consecutiva.

9.3 In caso di dimissioni o impedimento definitivo di uno

dei Vicepresidenti il Consiglio Direttivo provvede, nella

prima riunione successiva, a nominare un successore con le

modalità di cui all'art. 9.1.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO E COMITATO ESECUTIVO

10.1 Il Consiglio Direttivo, espressione della volontà as-

sembleare, assolve funzioni di indirizzo e di controllo del-

l'attività dell'Associazione, indica le linee guida del pro-

gramma annuale e ne controlla la realizzazione.

10.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad

un massimo di 9 Membri.

È membro di diritto il Presidente.

Il Consigliere eletto che per qualsiasi causa cessasse anticipatamente il suo mandato è sostituito, per il periodo che residua, dal primo dei non eletti, in mancanza di sostituti e qualora il numero complessivo dei Consiglieri fosse inferiore a 12, si procederà a nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore, un Tesoriere ed un Segretario, attribuendone le funzioni; le cariche di Direttore e di Tesoriere possono essere cumulate nella stessa persona. Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare il Comitato Esecutivo formato dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Direttore, dal Tesoriere e dal Segretario, ove nominati e da altri componenti del Consiglio Direttivo in numero compreso tra 3 e 5.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo e di Comitato Esecutivo eventuali altri interessati, con facoltà di intervento, a seconda dell'argomento in discussione.

Il Consiglio Direttivo in prorogatio può compiere solamente operazioni di ordinaria amministrazione.

10.3 Al Comitato Esecutivo, qualora istituito, è demandata l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, la funzione di proposta e l'esercizio dei poteri delegati dallo stesso Consiglio. Non possono essere delegate le competenze in tema di bilancio e di articolazione organizzativa interna. Le decisioni adottate sono portate a conoscenza del Con-

siglio Direttivo nella prima riunione successiva. Al Comitato Esecutivo, quando istituito, si applicano le regole di funzionamento del Consiglio Direttivo ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente Esecutivo in sua vece. Il Presidente può consentire l'intervento alle adunanze del Comitato Esecutivo e l'esercizio del diritto di voto mediante mezzi di comunicazione anche a distanza. In particolare, le adunanze del Comitato Esecutivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi membri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

10.4 Il Consiglio Direttivo potrà costituire un Advisory

Board, o altro organo consultivo, se ritenuto opportuno, de-

finendone il mandato e la composizione, nell'ambito della

durata del mandato del Consiglio.

10.5 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi

Membri sono rieleggibili; si riunisce almeno quattro volte

l'anno su convocazione del Presidente o del Vicepresidente

Esecutivo, o su richiesta di almeno 4 Consiglieri. La convo-

cazione è inviata per iscritto con almeno 5 giorni lavorati-

vi di anticipo tramite posta elettronica o telefax.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Pre-

sidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresiden-

te Esecutivo. Può essere nominato un Segretario anche non

Socio con la funzione di redigere il verbale della riunione.

E' validamente costituito con la presenza di almeno un terzo

dei consiglieri. Il Presidente può consentire l'intervento

alla riunione e l'esercizio del diritto di voto mediante

mezzi di comunicazione anche a distanza. In particolare, le

adunanze del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con

gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distan-

ti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione

che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di

buona fede e di parità di trattamento dei suoi consiglieri.

In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabil-

mente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente accerta la decadenza dalla carica del Consigliere che sia stato assente in maniera ingiustificata a più di metà delle riunioni nel corso dell'anno.

10.6 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione non riservati all'Assemblea e ne attua gli scopi prefissati dall'art. 2 del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo adotta i provvedimenti di ammissione ed esclusione dei Soci e stabilisce l'importo delle quote associative (annuali e vitalizie) e il termine di scadenza del relativo pagamento.

Il Consiglio Direttivo inoltre approva i regolamenti attuativi del presente Statuto.

10.7 Il Consiglio Direttivo, al fine di perseguire efficacemente gli scopi associativi, definisce, supporta e promuove

le articolazioni organizzative interne all'Associazione, quali le Aree e Chapter geografici, i Topic, ovvero i gruppi di interesse tematico e professionale, culturale o ludico, le Classi di appartenenza per anni e corsi di iscrizione all'Università degli Studi dell'Aquila e le altre articolazioni di rilevante interesse, specificandone le modalità di funzionamento, l'autonomia finanziaria e gli eventuali organi, in coerenza con gli obiettivi dell'Associazione e secondo il Regolamento di funzionamento approvato dal Consiglio Direttivo.

ART. 11 - COLLEGIO DEI REVISORI

11.1 Al Collegio dei Revisori compete di vigilare sull'osservanza del presente Statuto e riscontrare, in particolare, la regolarità contabile della gestione.

11.2 Il Collegio dei Revisori è composto da tre Membri effettivi e da due supplenti, nominati dall'Assemblea tra i Soci iscritti all'ordine professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Le candidature o segnalazioni devono essere presentate almeno 15 gg. prima dell'Assemblea di nomina. Essi durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili fino ad un massimo di due volte successive alla prima. Il Collegio dei Revisori elegge il Presidente tra i Membri effettivi. E' invitato alle riunioni il Direttore Generale dell'Università degli Studi dell'Aquila che potrà farsi rappresentare da un

sostituito.

11.3 Il Collegio dei Revisori esercita le sue funzioni conformemente al modello normativo previsto per i Sindaci di società per azioni dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili. In particolare dovrà redigere una relazione sul bilancio consuntivo, che dovrà essere allegata allo stesso.

11.4 Ciascun membro del Collegio dei Revisori decade dall'incarico al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:

a) sospensione o radiazione dall'ordine professionale di appartenenza;

b) condanna penale;

c) sentenza di inabilitazione o interdizione dai pubblici uffici;

d) assenza ingiustificata a più di due riunioni all'anno;

e) assunzione di altro incarico negli organi dell'Associazione.

ART. 12 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

12.1 Al Collegio dei Probiviri sono demandate le controversie sull'interpretazione ed applicazione del presente Statuto nonché le eventuali controversie tra Associati o tra Associati e l'Associazione ovvero i suoi organi, ivi compresa l'esclusione del Socio.

12.2 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri ef-

fettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea scelti tra i Soci Alumni con almeno venti anni dal conseguimento del titolo accademico. Le candidature o segnalazioni devono essere presentate almeno 15 gg. prima dell'Assemblea di nomina. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di due volte successive alla prima. Il Collegio dei Probiviri elegge il proprio Presidente tra i suoi Membri.

12.3 Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

12.4 Ciascun membro del Collegio dei Probiviri decade automaticamente dall'incarico al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:

a) sentenza dichiarativa di fallimento, inabilitazione o interdizione dai pubblici uffici;

b) condanna penale;

c) assenza a più di due riunioni all'anno

d) assunzione di altro incarico negli organi dell'Associazione.

ART. 13 - PATRIMONIO

13.1 Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dal Fondo di Dotazione - determinato in un ammontare pari ad Euro 750,00 - a fronte del quale sussiste, alla data di approvazione del presente Statuto, un Fondo di Gestione eccedente il Fondo di Dotazione stesso e congruo per le esigenze operative dell'Associazione. Mentre il Fondo di Dotazione è in-

disponibile, il Fondo di Gestione è a servizio della gestione ordinaria di cui al successivo art. 14

ART. 14 - GESTIONE ORDINARIA

14.1 L'esercizio sociale ha durata di dodici mesi e coincide con l'anno di calendario solare.

14.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative annuali e vitalizie dei Soci;

b) da contributi volontari versati dai Soci;

c) dalle quote di iscrizione versate dai partecipanti alle iniziative organizzate dall'Associazione;

d) dai contributi di imprese ed enti interessati a fornire supporto economico all'Associazione;

e) dalle eventuali rendite del patrimonio;

f) da ogni altra entrata non espressamente destinata ad incremento del Fondo di Dotazione.

La gestione delle entrate dell'Associazione sarà finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale, di concerto con l'Università degli Studi dell'Aquila, secondo il preventivo approvato annualmente dal Consiglio Direttivo, in accordo con il disposto dell'art. 10.5 e con il voto favorevole del Presidente e della maggioranza dei Consiglieri.

14.3 L'Associazione, quale unica associazione ALUMNI sostenuta dall'Università degli studi dell'Aquila, riconosce l'importanza dell'integrazione operativa con l'Università stessa e, a tal fine, si avvarrà prevalentemente delle

strutture dell'Università per le proprie attività. L'Università, a sua volta, si adopererà per creare le condizioni operative necessarie per realizzare l'integrazione operativa citata. Il data base degli Alumni dell'Associazione è di proprietà dell'Università degli Studi dell'Aquila che ne concederà gratuitamente l'uso all'Associazione, salvo revoca.

A riguardo della denominazione, si dà atto che l'utilizzo della denominazione "Università degli Studi dell'Aquila", del marchio registrato spettante alla stessa Università, ha luogo per concessione di quest'ultima in base a un contratto di concessione di utilizzo del marchio e fino a che ne ricorra il consenso.

Nel rispetto della Legislazione ivi vigente l'Associazione ha facoltà di promuovere la costituzione ovvero di istituire altre associazioni in paesi esteri laddove vivono ed operano Alumni dell'Università degli Studi dell'Aquila, secondo il Regolamento di Funzionamento approvato dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà dare riconoscimento a tali Associazioni operanti o costituite in paesi esteri, o ad altre Associazioni, purché il loro Statuto e il loro Regolamento rispettino il dettato dell'articolo 2 dello Statuto dell'Associazione o comunque si impegnino ad adeguarli.

ART. 15 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

15.1 L'Assemblea Straordinaria può deliberare lo scioglimento

	to dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con la	
	maggioranza qualificata di almeno tre quarti dei presenti,	
	in proprio o per delega, su proposta del Consiglio Diretti-	
	vo, nominando il liquidatore o i liquidatori. Questi dovranno	
	no devolvere il saldo attivo netto del bilancio di liquidazione	
	a favore dell'Università degli Studi dell'Aquila.	
	15.2. Costituisce causa di scioglimento dell'Associazione	
	l'aver adottato una modifica sostanziale dello scopo o oggetto	
	dell'Associazione ovvero una modifica degli articoli	
	1.1, 2, 5, 7.3, 8.2, 10.2, 12, 14.2, 14.3 e 15 del presente	
	Statuto senza aver ottenuto il parere favorevole dell'Università	
	degli Studi dell'Aquila, quale previsto all'art. 2.1	
	del presente Statuto. Il tale caso il Consiglio Direttivo	
	dell'Associazione dovrà senza indugio convocare la relativa	
	assemblea per i provvedimenti necessari alla liquidazione	
	dell'ente, fatta salva la possibilità di revoca o modifica	
	della delibera assembleare in questione, previo ottenimento	
	del relativo parere favorevole a riguardo della medesima da	
	parte dell'Università degli Studi dell'Aquila.	
	ART. 16 - REGIME FISCALE	
	16.1 L'Associazione non ha fine di lucro, né diretto né in-	
	diretto, e si qualifica pertanto come ente non commerciale	
	ai fine dell'imposizione tributaria.	
	F.to: Vincenzo Stornelli - Francesco Vigliò - Alfonso Pie-	
	rantonio - Fortunato Santucci - Fabio Graziosi - Giuseppe	

Ferri - Edoardo Alesse - Luca Ottaviano - Federica Cucchiella - Giulio Antonini - Daniele Frigioni - Giovanni De Gasperis - Marco Faccio - Roberto Cipollone - Daniele Zulli - Antonella Del Grosso notaio

Registrato a L'Aquila
il 21-3-2015
N. 1014/15

Io sottoscritta Dott.ssa Antonella Del Grosso, notaio in L'Aquila,
attesto che la presente copia, composta di numero 8
fogli, è conforme all'originale conservate nei miei atti e si
rilascia per uso **AMMINISTRATIVO**

L'Aquila,

27.3.15

Antonella Del Grosso

